Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Sabato 17 giugno — **Numero 142**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,80 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle tariffe per le inserzioni sulla *Gazzetta ufficiale*, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 727 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009, portante provvedimenti a favore delle piccole industrie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 728 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 155, col quale fu prorogato al 19 luglio 1931 il termine stabilito dall'articolo 4 della legge 19 luglio 1894, n. 341, per la esecuzione delle opere comprese nel piano particolareggiato di risanamento e conseguenziale ampliamento della città di Palermo e delle varianti relative.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 729 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 111, relativo ai quadri di avanzamento dei corpi militari della Regia marina, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

Art. 1. Le Commissioni di avanzamento competenti, in occasione della compilazione dei quadri di avanzamento, prendono in esame gli ufficiali inscritti nel ruolo di anzianità che già posseggono tutte le condizioni di avanzamento prescritte per il proprio grado e quelli che, al primo del mese nel quale le Commissioni stesse iniziano le loro sedute, abbiano già compiuto almeno i quattro quinti dei periodi minimi di permanenza nel grado, di navigazione, comando, direzione e simili, stabiliti per il loro avanzamento.

Gli ufficiali che sono compresi nei quadri in forza di quest'ultima clausola non possono essere promossi fino a quando non abbiano effettivamente raggiunto i requisiti prescritti per l'avanzamento.

Gli ufficiali che le competenti Commissioni di avanzamento debbono esaminare per la formazione dei quadri debbono essere compresi:

a) nella prima metà del ruolo, se capitani di vascello e capitani di fregata e gradi corrispondenti.

b) nel primo terzo del ruolo, se capitani di corvetta e gradi corrispondenti;

c) nel primo quarto del ruolo, se tenenti di vascello e gradi corrispondenti.

Art. 2. Sono soppresse le schede individuali di avanzamento stabilite dall'art. 30 della legge 6 marzo 1898, n. 59.

Art. 3. Nei gradi in cui è prescritto l'avanzamento misto con criteri della scelta o dell'anzianità, possono concorrere per l'avanzamento a scelta soltanto gli ufficiali che per l'avanzamento ad anzianità sono giudicati idonei all'unanimità.

Art. 4. I quadri di avanzamento entrano in vigore dalla data con la quale sono approvati dal ministro e con la stessa data cessano di aver effetto i quadri per i corrispondenti gradi precedentemente compilati.

E' fatta eccezione per i quadri di avanzamento per concorso, i quali vigono fino al loro completo esaurimento.

La deliberazione del ministro relativa alla approvazione o meno dei quadri di avanzamento deve essere emanata non oltre trenta giorni dalla data con la quale i quadri di avanzamento furono comunicati al ministro dalle competenti Commissioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 730 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Luogotenenziale numero 296, in data 27 febbraio 1919, che reca provvedimenti per gli esami negli Istituti nautici durante l'anno scolastico 1919-920.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque

spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 731 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto Luogotenenziale numero 1473, in data 26 agosto 1917, relativo alla compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 732 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 14 novembre 1919, n. 2267, circa il trasferimento nel ruolo del servizio attivo permanente di ufficiali medici di complemento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

N. 734. Regio decreto 12 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune Montemagno (Alessandria) deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 9608,73 col Regio decreto 21 gennaio 1915, numero 721, è elevato a L. 12008,73 a decorrere dal 1° gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 10 agosto 1921, con la quale il Consiglio provinciale di Girgenti, stabilì di inscrivere fra le strade provinciali il tratto bivio Zorba-Aragona-Sant'Elisabetta-Raffadali;

Ritenuto che, procedutosi alla pubblicazione della suddetta deliberazione in tutti i Comuni della Provincia, non furono prodotti reclami, come risulta dal certificato 15 febbraio corrente anno, del segretario generale della stessa Provincia;

Considerato che la strada di cui trattasi, della lunghezza di km. 15, oltre ad avere grande importanza per le relazioni industriali, commerciali ed agricole della Provincia, e specialmente dei comuni di Girgenti, Aragona, S. Angelo Muxaro e Raffadali, attraversa altresì l'importantissimo centro minerario della contrada Montagna, in territorio di Aragona;

Che la medesima, inoltre, mentre da una parte fa capo alla strada nazionale n. 72, Girgenti-Corleone, dall'altra ha origine al bivio Zorba, sulla provinciale Girgenti-Casteltermini, a m. 1855 dalla stazione ferroviaria di Aragona Caldare;

Che alla medesima devon pertanto riconoscersi i caratteri voluti dalla legge organica sulle opere pubbliche, perchè sia dichiarata provinciale;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*) n. 2248;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' inscritto nell'elenco delle strade provinciali di Girgenti, il tratto bivio Zorba-Aragona-S. Elisabetta-Raffadali.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO.

Opera nazionale pro combattenti

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli Ecc.mi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Faggella comm. Donato, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente;

assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione, a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA.

Vista la domanda 16-28 novembre 1920, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Opera fa richiesta di attribuzione al patrimonio dell'Opera stessa, del fondo rustico denominato «Gallizzi», sito in territorio di Castrogiovanni (Catania), intestato al sig. cav. Salvatore Pace di Bella fu Nunzio, iscritto nel catasto dei terreni di detto Comune all'art. 20002, alla sez. P., nn. 1167, 1163 e 1169, ed alla sez. Q, nn. 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1521, per la estensione di Ea. 841,04,22;

Ritenuto che la richiesta di attribuzione è fatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, n. 3, e 11 (parte 1ª) del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55;

Esaminati gli atti e sentite in contraddittorio le parti;

Udito il relatore prof. gr. uff. Brizi;

Il Collegio, anzitutto, osserva che, in una prima fase della trattazione, si trovò di fronte ad opposti assunti delle parti. Astraendo da altre questioni collaterali, il Consiglio di amministrazione dell'Opera sosteneva che le condizioni naturali del fondo «Gallizzi» sono tali da ben prestarsi il fondo ad importanti trasformazioni colturali, le quali, secondo il piano del Consiglio di amministrazione istesso, si basavano ampiamente sulla introduzione di coltivazioni arboree, in parte specializzate e in parte consociate. A sostegno di tale assunto, si citavano esempi limitrofi di trasformazioni colturali, avvenute a base di colture arboree;

Invece, il proprietario del fondo assumeva, anche presentando una perizia tecnica di parte, che la natura geologica dei terreni è precisamente la eccessiva compattezza, escludeva, nella quasi totalità di essi, la possibilità di qualsiasi trasformazione a base di coltura arborea od arbustiva. La discussione orale, dinanzi questo Collegio, non valse a porre in luce sicuri elementi di giudizio, su tale punto sostanziale della controversia; punto che il Collegio volle discutere prima degli altri, prospettati dalla parte proprietaria;

Ritenuto, in questo stato di cose, ed in accoglimento di richiesta della parte proprietaria, doversi procedere sul luogo ad un esame della questione, per rilevare gli elementi necessari al giudizio; ed a compiere tale sopraluogo, ha delegato, nella seduta 20 dicembre 1921, un proprio componente;

Ritenuto che la relazione 26 gennaio 1922, presentata dal predetto membro del Collegio, conclude che, nella sua maggior parte, il fondo non è adatto a trasformazioni colturali arboree. Infatti, secondo tale relazione, il terreno è di natura prevalentemente argillosa per circa tre quarti del fondo; nell'altro quarto il terreno è di un impasto migliore e perciò, a differenza della altra parte, si presta alla coltura arborea. Il fondo è frastagliato da diversi burroni e si presenta con un aspetto molto accidentato ed a forti pendenze. Solo nell'indicato quarto migliore, il terreno è meno movimentato: però la estensione che in realtà è pressochè pianeggiante, si limita a circa una trentina di ettari.

Va peraltro osservato che questa parte migliore del fondo è quella che circonda il centro principale di fabbricati, e che è un vero centro di azienda agricola.

Vi sono le abitazioni del numeroso personale da lavoro; vi sono i magazzini di deposito dei prodotti e delle macchine agrarie; vi sono le stalle capaci di molto bestiame, e che al momento della visita era rappresentato da 32 buoi, 23 vacche, 20 vitelli, 100 maiali, 450 pecore.

La conduzione del fondo è tenuta direttamente dal proprietario. che provvede con proprio bestiame alla lavorazione delle terre, seminate poi dai coloni, coi quali è diviso il prodotto.

La semina a cereali in questo anno si calcola di circa 400 ha.; si hanno poi un centinaio di ettari a fave, e 200 ha. fra riposo e maggese.

Nelle adiacenze del casale il proprietario ha continuato a fare migliorie, in parte già indicate dal perito dell'Opera. Ed ora si hanno circa 15 ettari di vigna con la dotazione di un ettaro di canneto e 13 ettari a mandorleto.

Gli altri fondi che confinano con «Gallizzi» sono tutti sprovvisti di piante arboree ed arbustive, e cioè non vi è traccia di trasformazione colturale.

L'alboratura, non adiacente, ma più prossima, è quella a ridosso dell'abitato di Valguarnera; ma oltrechè si tratta di un altro versante, separato da un profondo burrone, l'arboratura composta di ulivi, manderli, poche vigne e molti fichi d'India, in cattivo stato, non è certo cosa recente e non può dirsi l'effetto di una trasformazione colturale:

Ritenuto che, da queste constatazioni dirette - le quali non sono state scosse dalla ulteriore discussione fattane presenti le parti, dinanzi questo Collegio - il Collegio stesso deve dedurre effettivamente che la maggior parte della tenuta non può giudicarsi suscettiva delle trasformazioni colturali proposte, mentre, per l'altra porzione della tenuta, il Collegio crederebbe fuor di luogo pensare ad una parziale attribuzione, poichè forma il centro di una azienda, che si trova nello stato colturale dianzi delineato, onde, nel complesso, non ravvisa l'esistenza del titolo giuridico per il quale venne avanzata la richiesta della tenuta

Per questi motivi:

Visti ed applicati gli articoli 9, n. 3 del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55 e 7 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612;

Dichiara non trovar luogo a pronunziare l'attribuzione del fondo «Gallizzi» sito in territorio di Castrogiovanni, di proprietà Pace di Bella cav. Salvatore e come sopra identificato;

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, assieme a documenti relativi, nella segreteria di questo Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 23 febbraio 1922, in Roma, nella sede del Collegio centrale arbitrale, e sottoscritta la presente ordinanza dai componenti il Collegio il giorno 21 del mese di marzo successivo.

Nonis — Faggella — Gatti — Brizi, *estensore* — Zattini — A. Castellani, *segretario.*

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 21 marzo 1922.

Antonio Castellani, *segretario.*

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata con-

corda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 24 marzo 1922.

Il segretario del Collegio
A. Castellani.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Pomponesco, provincia di Mantova, è stato, con decreto odierno, esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

E' stato dichiarato che i seguenti buoni del tesoro, 5 0[0 quinquennale sesta emissione n. 1718 di L. 10.000
n. 1719 di L. 50.000
settima emissione n. 2706 di L. 50.000
n. 2707 di L. 20.000
trienn. decima emissione n. 251 di L. 5000
sono stati erroneamente intestati a *Laurenzana* Giovannella e Loffredo fu Goffredo minori sotto la patria potestà della madre Keen Magda fu Giorgio vedova *Laurenzana* mentre dovevano intestarsi a *Gaetani di Laurenzana* Giovannella e Loffredo fu Goffredo minori sotto la patria potestà della madre Keen Magda fu Giorgio vedova *Gaetani di Laurenzana*.

Ai termini dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, trascorso un mese dalla 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano presentate opposizioni, si provvederà alla rettifica della intestazione.

Roma, 23 maggio 1922.

Per il direttore generale.
CIRILLO.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO.
UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma di fanteria.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 19 novembre 1921:

Barducci cav. Giuseppe, tenente colonnello, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 3 maggio 1920.

Maggiori.

Con R. decreto del 6 settembre 1921:

Cassata cav. Giuseppe, maggiore, collocato a riposo, dal 7 ottobre 1921 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Personale permanente dei distretti.

Colonnelli.

Con R. decreto del 2 marzo 1922:

Assalini cav. Antonio, colonnello, in posizione ausiliaria ordinaria dal 12 marzo 1921 (R. decreto 24 luglio 1921), la posizione anzidetta è commutata, a domanda, in posizione ausiliaria speciale con decorrenza dalla data stessa.

SOTTOSEGRETARI DI STATO.

Con R. decreto del 26 febbraio 1922:

Macchi avv. Luigi, deputato al Parlamento, cessa dalla carica di sottosegretario di Stato per la guerra, in seguito alle dimissioni dell'intero Gabinetto.

Con R. decreto del 28 febbraio 1922:

Lissia avv. Pietro, deputato al Parlamento, nominato sottosegretario di Stato per la guerra.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri Reali

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 29 gennaio 1922:

Bouffier cav. Vittorio, tenente colonnello, è revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto in data 30 settembre 1920 col quale l'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio veniva considerata come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Tenenti

Con R. decreto del 12 febbraio 1922:

Adinolfi Valentino, tenente, è revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto in data 15 gennaio 1922 che lo trasferiva nell'arma dei carabinieri Reali.

Arma di fanteria.

Colonnelli.

Con R. decreto del 12 marzo 1922:

Valentino cav. Antonio, colonnello, il decreto 31 agosto 1921 è rettificato nella parte che si riferisce al prefato ufficiale nel senso che egli deve intendersi collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 4 novembre 1921 anzichè dal 27 luglio 1921.

I seguenti colonnelli sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 1° aprile 1922:

Dusnasi Antonio — Pezzolo Enrico — Cigliana Emilio — Vianelli Umberto.

Tenenti colonnelli.

I seguenti tenenti colonnelli sono promossi colonnelli con anzianità e decorrenza assegni dalle date sottoindicate:

Con anzianità
e decorrenza assegni dal 20 ottobre 1918:

Re Giuseppe.

Con anzianità
e decorrenza assegni dal 17 novembre 1918:

Buzzetti Ettore.

I seguenti tenenti colonnelli sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 1° aprile 1922:

Galiani Domenico — Malacarne Claudio — De Lorenzo Aurelio.

Maggiori.

Con R. decreto del 12 marzo 1922:

Nati cav. Francesco, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 16 marzo 1921, richiamato in servizio dal 15 ottobre 1921 e promosso tenente colonnello con anzianità e decorrenza assegni dal 24 novembre 1918.

Costa cav. Giuseppe, maggiore, in aspettativa per infermità temporaneo non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione quadri, dal 17 gennaio 1922 e richiamato in servizio effettivo dal 18 gennaio 1922 con decorrenza assegni dal 1° febbraio 1922.

I sottonotati maggiori in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, sono richiamati in servizio effettivo dalla data per ciascuno indicata:

Andreini cav. Enrico, dal 27 dicembre 1921.

Bertolini cav. Ferdinando, dal 2 agosto 1922.

aggiani cav. Pietro, dal 5 gennaio 1922.

Tolino cav. Giovanni, maggiore, ora in P. A. S., le aspettative per infermità non provenienti da cause di servizio, concesse coi decreti 16 giugno e 24 ottobre 1918, 9 ottobre 1919 e 19 dicembre 1920 al prefato ufficiale, devono considerarsi come concesse per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

I seguenti maggiori sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 1° aprile 1922:

Cuboni Ettore — Soria Giorgio — De Angelis Giulio — Panella Giulio — De Angelis Giuseppe — D'Ursi Eugenio — Bompiani Guglielmo — Battaglini Vito.

Capitani.

I seguenti capitani sono promossi maggiori con anzianità e decorrenza per gli assegni dalle date sottoindicate:

Con anzianità
e decorrenza assegni dal 14 ottobre 1917:

Spagnolo Carmelo — Vidoni Giov. Battista.

Con anzianità 28 luglio 1918
e decorrenza assegni dal 1° settembre 1921:

Reschia Rodolfo.

Con R. decreto del 22 novembre 1921:

Vesco Arturo, capitano, rimosso dal grado dal 29 dicembre 1921.

Con R. decreto del 12 marzo 1922:

Civitelli Guglielmo, capitano, in aspettativa per sospensione dall'impiego, richiamato in servizio dal 6 gennaio 1922.

Vitale Giacomo, capitano, in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 16 marzo 1922 ed, a sua domanda, è richiamato in servizio dal 17 marzo 1922, con decorrenza assegni dalla data stessa.

I sottonominati capitani, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, sono richiamati in servizio effettivo dalla data per ciascuno indicata:

Ferrero Carlo Alberto, dal 23 ottobre 1921.

Giovannone Giuseppe, dal 16 gennaio 1922.

Masella Ippazio, dal 13 dicembre 1921.

Milazzo Gioacchino, dal 7 gennaio 1922.

Pino Ernesto, dal 7 novembre 1921.

Rocca Luigi, dal 6 dicembre 1921.

I sottonominati capitani, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, sono richiamati in servizio effettivo dalla data per ciascuno indicata:

Calcagnini conte Paladino marchese di Fusignano Celio, dal 16 gennaio 1922.

Coresa Mario, dal 13 gennaio 1922.

I seguenti capitani sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 1° aprile 1922:

Battaglione Alberto — Angelini Mario — Ricci Felice.

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per motivi speciali, a loro domanda, dal 1° aprile 1922:

Carcasson Silvio — Concialini Aldo — Buccini Erberso — Fanchetti Riccardo.

Tenenti.

I seguenti tenenti sono promossi capitani con anzianità e decorrenza per gli assegni dalle date sottoindicate:

Con anzianità 1° aprile 1917
e decorrenza assegni dal 1° giugno 1917:

Lavelli Lelio Benvenuto.

Con anzianità 28 giugno 1917
e decorrenza assegni dal 1° luglio 1917:

Cavallini Francolini Dario.

Con anzianità 31 ottobre 1917
e decorrenza assegni dal 1° novembre 1917:

Tiseno Placido.

Con anzianità e decorrenza assegni dal 31 ottobre 1917:

Cardano Ugo — Salomone Antonio — Guerrini Giulio.

Con anzianità e decorrenza assegni dal 16 marzo 1918:

Giovannelli Enrico — Dentice Mario.

Con anzianità e decorrenza assegni dal 16 marzo 1918:

De Vivo Eugenio — Pinto Angelo — Cavalletti Alberto — Ajroldi Sagarrica Agostino.

Con anzianità 16 marzo 1918
e decorrenza assegni dal 1° gennaio 1919:

Serra Livio.

Con anzianità 16 marzo 1918
e decorrenza assegni dal 1° aprile 1918:

Vaccari Francesco — Morra Giuseppe — Conti Aspromonte.

Con R. decreto del 5 marzo 1922:

I sottonotati capitani di complemento nell'arma di fanteria sono nominati tenenti in S. A. P. nell'arma stessa, con riserva d'anzianità assoluta e relativa:

Baudino Fausto — Rennella Santo — Sagone Nicolò.

I seguenti tenenti di complemento nell'arma di fanteria sono nominati tenenti in S. A. P. nell'arma stessa con riserva d'anzianità assoluta e relativa:

Elecci Angelo — Amalfitani Nicola — Arrostuto Francesco — Arzone Francesco — Baccari Arturo — Bargone Italo — Campurra Giuseppe — Cardellicchio Enrico — Ceravolo Graziano — Ciammarughi Ramberto — Cipri Aurelio — Colapietro Giuseppe — Colucci Angelo — Contarini Giovanni — Conzani Di Revignano Emanuele — Del Re Edoardo — D'Emilio Silvio — Di Natale Carmelo — Felici Francesco — Fresia Giuseppe — Gaetani Di Aragone Di Girigliano Antonio — Galeotti Alberto — Iaselli Arnaldo — Mammana Francesco — Marradi Luigi — Monaco Paolo.

Moricone Alfredo — Notargiacomo Alfredo — Nuzzo Giuseppe — Palazzo Remo — Pampaloni Ugo — Pedaci Vincenzo — Pellacci Ettore — Pinelli Gino — Pinto Vincenzo — Pusanti Salvatore — Ramirez Antonio — Rampino Giuseppe — Ravaglia Spartaco.

Richetta Salvatore — Ricolfi Giuseppe — Ruocco Giuseppe — Scarinzi Fortunato — Schisa Valentino — Sciacchitano Giuseppe — Sudano Filadelfio — Tatà Luigi — Tedeschi Pietro — Ugenti Francesco — Zilli Salvatore — Zocco Giuseppe.

Garella Giorgio Amleto, tenente. Le aspettative per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, concesse con i decreti 27 agosto 1920, 28 aprile e 7 agosto 1921, e 19 febbraio 1922 al prefato ufficiale, devono considerarsi come concesse per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Cossu Giuseppe, tenente, collocato in aspettativa per motivi speciali, a domanda, dal 1° aprile 1922.

Calvetti Cesare, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio. L'aspettativa anzidetta è prorogata dal 9 febbraio 1922.

Sottotenenti.

I seguenti sottotenenti sono promossi tenenti con anzianità assoluta e decorrenza assegni dalle date sottoindicate e con riserva di anzianità relativa.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° agosto 1916:

Carotti Francesco — Bavaresco Bartolo — Limongelli Sabino — Piani Tommaso — Pascucci Giovanni.

Con anzianità assoluta 1° agosto 1916
e decorrenza assegni dal 1° settembre 1916:

Sala Giuseppe — Morana Giuseppe — Campoccia Giacomo — Bertoli Giuseppe.

Con anzianità assoluta 23 settembre 1916:

Zibana Giuseppe.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° febbraio 1917:

Marra Angelo — Angiolillo Raffaele — Baroni Antonio.

Con anzianità assoluta 1° febbraio 1917
e decorrenza assegni dal 1° marzo 1917:

Apicella Francesco.

Con anzianità assoluta
e con decorrenza assegni dal 25 settembre 1917:

Pansini Giovanni.

Con anzianità assoluta 1° ottobre 1917
e decorrenza assegni dal 1° novembre 1917:

Dal Mazzo Clemente.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni 1° ottobre 1917:

Iraca Antonino.

Con anzianità assoluta 1° febbraio 1918
e decorrenza assegni al 1° marzo 1918:

Rosso Alessandro.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° giugno 1920:

Tramontano Agostino — De Giusti Giovanni.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° giugno 1918:

Baudoin Giuseppe.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° gennaio 1919:

Fontana Roberto.

CONCORSI

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Veduto il regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Veduto il R. decreto 13 febbraio 1921, n. 197, che sostituisce alcuni articoli del predetto regolamento generale universitario;

DECRETA:

Sono banditi i seguenti concorsi:

1. Per professore straordinario di geometria pratica e geodesia nella R. scuola di applicazione per gli ingegneri di Roma.
2. Per professore ordinario di elettrotecnica della scuola di applicazione per gli ingegneri annessi alla R. Università di Pisa.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da lire due non più tardi del giorno 25 ottobre 1922 e vi dovranno unire:

a) una esposizione, in carta libera in cinque copie della loro operosità scientifica e eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera e in sei copie dei titoli e delle pubblicazioni che presentano, con indicazione del numero dei pacchi che si spediscono:

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari.

Sarà consentita la presentazione di minor numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo e esauriti in commercio.

d) il loro atto di nascita debitamente legalizzato;

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa. devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di oltre un mese a quella del presente avviso.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati, e tra questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

Potranno essere presentate raccolte di tavole, modelli, disegni e lavori grafici in genere.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Le domande, le pubblicazioni e i documenti si intendono presentati in tempo utile, ove, da documenti rilasciati dagli uffici postali e ferroviari del Regno, risulti che essi sono stati spediti, se per posta, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine del concorso, se per ferrovia, almeno dieci giorni prima della scadenza, e sempre che le domande con le pubblicazioni e i documenti relativi pervengano al Ministero non più tardi di dieci giorni dopo la scadenza del termine del concorso.

Le domande con i titoli accademici, dovranno essere inviate al Ministero in plego separato, e sui pacchi o cassette contenenti le pubblicazioni, oltre all'indirizzo, dovrà essere indicato il cognome del concorrente e il concorso a cui prende parte

Roma, 14 giugno 1922.

Il ministro
ANILE.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, e il regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014;

Vista la legge 20 febbraio 1921, n. 175, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

Presso la R. scuola industriale di Piazza Armerina, è aperto il concorso per titoli e per esami, alla cattedra di meccanica, macchine e disegno relativo.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 2, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero,

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati ad altre Amministrazioni.

Art. 3.

Le domande devono indicare con precisione cognome, nome e paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso, e gli siano restituiti, a concorso ultimato, i titoli e documenti presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del tribunale competente;

b) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere, autenticata dall'autorità competente;

c) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

d) certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio dell'insegnante, rilasciato dal medico provinciale, da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto;

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto;

e) diploma originale o copia autentica di ingegnere o altri titoli didattici o di esercizio professionale che dalla Giunta del Consiglio superiore fossero ritenuti equipollenti al titolo di studio richiesto;

f) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa.

g) l'elenco, in carta libera, completo e in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmati dal candidato.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b)*, *c)* e *d)* devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria e del commercio, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati gli uni e gli altri con decreti Ministeriali o Reali.

Art. 4.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato, rilasciato da autorità, preposte ad Istituti di istruzione media e normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciato dalla segreteria di istruzione superiore, dal direttore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso, per mezzo di lettera raccomandata, del giorno nel quale cominceranno tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. In tale giudizio la Commissione suddetta terrà conto in modo speciale se il candidato ha prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia devono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto che accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

L'insegnante prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali egli sarà sottoposto a due ispezioni. In caso favorevole è nominato stabile, ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni, istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (art. 3 della Convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa pensioni è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico dell'interessato dalla scuola e dal Ministero per l'industria e il commercio.

Art. 9.

Lo stipendio iniziale è di L. 5500 oltre l'indennità caroviveri, Nominato ordinario continuerà a percepire tale stipendio con diritto a quattro aumenti quadriennali di L. 800 ciascuno, due quinquennali di L. 700 ciascuno ed un ultimo quadriennale per merito, di L. 700, raggiungendo in tal modo lo stipendio massimo di L. 10.890.

Art. 10.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 22 giugno 1913, n. 1014.

Roma, 31 maggio 1922.

Pel ministro
BOSCO LUCARELLI.

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.